

Italinforma

4
n. / anno VIII / Aprile 2019

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

QUOTA 100: IL RUOLO DELL'ITAL TRA ASSISTENZA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Intervista al Direttore generale Itai Maria Candida Imburgia

L'attività di assistenza e tutela esercitata dall'Ital ha nei servizi in materia previdenziale uno dei suoi pilastri essenziali. Negli ultimi mesi, grande attenzione è stata riservata alle cosiddette pratiche di "Quota 100". Come è noto, si tratta di un nuovo strumento che consente di accedere anticipatamente alla pensione in presenza di alcuni requisiti. In questa sede, ovviamente, non affronteremo gli aspetti sindacali e politici legati a tale novità. Metteremo in evidenza, invece, il ruolo fondamentale del Patronato per la fruizione di questo diritto. Ne parliamo, come sempre, con il Direttore generale dell'Ital, Maria Candida Imburgia.



Direttore, quali sono i requisiti generali per poter cogliere questa opportunità?

Occorre avere, congiuntamente, almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. È escluso da questo beneficio il personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Guardia di Finanza, e sono esclusi anche gli iscritti alle forme sostitutive non gestite dall'Inps. Ma ci sono ancora altre specificità che caratterizzano il provvedimento. È decisamente utile, dunque, rivolgersi a un Patronato per essere sicuri di rientrare nell'ambito del provvedimento.

Anche per "Quota 100" è fondamentale una specifica formazione per gli operatori...

Esatto, la formazione è essenziale per consentire agli operatori di assistere in modo efficace e puntuale tutti coloro che si rivolgono a una sede del nostro Patronato per capire se esistono le condizioni utili ad avviare la pratica su "quota 100". L'Ital ha affrontato questa sfida con un approccio organizzativo e formativo strutturato. Tutti gli uffici, a livello centrale e territoriale, hanno risposto tempestivamente alle richieste dei cittadini, con risultati davvero apprezzabili e soddisfacenti per tutti. ▶

PREVIDENZA

Pensioni, da aprile il ricalcolo dei trattamenti

INPS: modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019

Pagamento pensioni all'estero: accertamento esistenza in vita

ASSISTENZA

Inps: nessun rinnovo dei servizi baby-sitting e asili nido

Congedo straordinario ai figli non conviventi al momento della domanda

Rivalutati gli assegni familiari e di maternità concessi dai Comuni

LAVORO

Assenza a visita di controllo: nuova funzionalità INPS per i datori di lavoro

◀ E ciò è stato possibile proprio grazie a un percorso formativo definito in tutti i suoi particolari...

La formazione per gli operatori è iniziata con largo anticipo, tant'è che siamo riusciti a offrire un orientamento ai cittadini che si rivolgevano ai nostri uffici quando la legge non era ancora concretamente operativa. Abbiamo anticipato i tempi al punto che già nella prima settimana in cui è stato possibile far partire le domande telematiche ne abbiamo gestite circa duemila. Abbiamo messo a punto anche una campagna di informazione molto capillare che ha consentito ai lavoratori interessati di essere messi a conoscenza di questa opportunità e di avviare il percorso per il riconoscimento di questo diritto.

Insomma, al di là delle valutazioni di merito squisitamente sindacali, anche su "Quota 100" l'Ital c'è. Qual è la tua valutazione "tecnica" sulla questione complessiva?

Allo stato attuale, esistono alcune criticità che l'Inps non ha ancora risolto. Noi stiamo sollecitando soluzioni che consentano a tutti coloro che ne hanno diritto di poter fruire regolarmente di questo provvedimento. Anche perché non dobbiamo dimenticare che la misura in questione non è strutturale, ma transitoria. Moltissimi lavoratori, purtroppo, non hanno i requisiti per poter anticipare la pensione. Questo è un problema che va risolto sul piano sindacale e politico e, dunque, non è nostra competenza affrontare tale aspetto. Tutti quelli che rientrano in "Quota 100", però, devono essere messi nella condizione effettiva di poter cogliere questa opportunità. E su questo fronte l'Ital sta assolvendo egregiamente il proprio compito.

In conclusione, possiamo fornire qualche dato sulle pratiche espletate sino ad ora dall'Ital?

Basta un dato su tutti: nel mese di aprile abbiamo rilevato una crescita delle pratiche trattate pari al 17,71% in più rispetto al mese di marzo. Emerge con tutta evidenza, dunque, il grande impegno profuso dai nostri uffici su questa materia. Le Regioni che hanno totalizzato più pratiche sono state il Lazio, la Sicilia, la Lombardia e la Campania. Infine, sono molte di più le domande presentate da lavoratori del settore privato rispetto a quello pubblico. Come si può vedere, dunque, dove c'è un diritto da far valere, l'Ital è sempre presente con la disponibilità e la professionalità dei propri operatori. La fiducia dei cittadini che, numerosi, si rivolgono a noi è il miglior attestato dell'efficacia del nostro servizio.

PREVIDENZA

Pensioni, da aprile il ricalcolo dei trattamenti

Dal mese di aprile sono in pagamento le pensioni ricalcolate con un nuovo meccanismo di rivalutazione annuale previsto dalla Legge di bilancio 2019, per il triennio 2019-2021.

Lo comunica l'INPS, con la circolare n. 44 del 22 marzo 2019, illustrando i nuovi criteri sulla base dei quali ha effettuato il ricalcolo dei trattamenti pensionistici a decorrere da gennaio 2019.

L'operazione di ricalcolo ha riguardato i trattamenti di importo complessivo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo, ovvero la somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti, assoggettabili al regime della perequazione cumulata.

Dal ricalcolo l'importo lordo complessivo dei trattamenti pensionistici, dovuto da gennaio 2019, risulta inferiore a quello già calcolato sulla base dei criteri previgenti alla riforma.

Nei prossimi mesi l'Istituto comunicherà le modalità di recupero delle somme relative al periodo gennaio-marzo 2019.

INPS: modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019

L'INPS, con la circolare n. 50/2019, indica le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019 che, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a rilasciare annualmente.

Si ricorda che la CU include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La modalità telematica consente all'interessato di collegarsi al portale INPS, tramite codice fiscale e PIN o credenziali SPID, per visualizzare, scaricare e stampare il modello della certificazione.

Per coloro che sono impossibilitati a fruire dei servizi on line sono riportati nella circolare le modalità alternative di accesso a disposizione dell'utenza. In particolari casi di difficoltà l'INPS può provvedere all'invio della CU al domicilio del titolare.

Il modello può essere consegnato anche a persona diversa dal titolare e può essere richiesto sia dalla persona delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.

Pagamento pensioni all'estero: accertamento esistenza in vita

È stata avviata da Citibank la seconda fase dell'annuale accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero.

Questa fase riguarda i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Medio ed Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi precedentemente esclusi, prevedendo la spedizione di circa 128.000 plichi contenenti la lettera esplicativa e il modulo di attestazione.

Come di consueto, i moduli standard e alternativi di attestazione dell'esistenza in vita, una volta compilati dai pensionati e controfirmati da un testimone accettabile unitamente alla documentazione di supporto, dovranno essere inviati alla casella postale "PO Box 4873 Worthing BN99 3BG, United Kingdom".

Le attestazioni dovranno pervenire a Citibank entro il 15 giugno 2019.

Il pagamento della rata di luglio 2019, per coloro che non attesteranno l'esistenza in vita entro la data del 15 giugno 2019, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale entro il 19 luglio 2019, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2019.

Si ricorda che, in attesa che vengano recapitate le comunicazioni personalizzate di attestazione dell'esistenza in vita ai pensionati coinvolti nella seconda fase della verifica, gli operatori di Patronato, abilitati da Citibank, possono già generare, autonomamente, il modulo standard e quello alternativo per la prova di esistenza in vita, e caricare direttamente sul sistema informatico di Citibank le copie in formato elettronico dei moduli debitamente completati e sottoscritti dai soggetti interessati e, a seconda dei casi, della documentazione di supporto. Inoltre, gli operatori di Patronato abilitati, possono anche caricare a sistema le certificazioni di esistenza in vita emesse da Enti pubblici locali, a condizione che le medesime costituiscano valida attestazione dell'esistenza in vita, ai sensi della legge del Paese di residenza del pensionato.

ASSISTENZA

Inps: nessun rinnovo dei servizi baby-sitting e asili nido

Dal 1° gennaio scorso le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per accedere ai servizi di baby-sitting o asili nido. La legge di bilancio 2019 non ha infatti previsto la proroga di questo contributo.

Lo rende noto l'INPS con il messaggio n. 1353 del 3 aprile 2019, chiarendo che le madri che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 2018, potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting "improrogabilmente" entro e non oltre il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiararle, entro il 29 febbraio 2020, nell'apposita sezione del Libretto Famiglia.

Nel caso al 31 dicembre 2019 residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino del corrispondente congedo parentale.

A tal fine, l'INPS spiega, con un esempio, come il beneficio sia divisibile solo per mesi: *"nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell'importo di 600 euro, che determina l'impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione"*.

A partire da tale data la procedura Libretto famiglia bloccherà la possibilità di beneficiare del contributo, recuperando gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.

Infine, riguardo il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido, nel messaggio si precisa che questo potrà essere fruito fino al 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazione le richieste di pagamento da parte degli asili per periodi di utilizzo dei servizi successivi a tale data.

Anche in questo caso, per gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti verranno corrisposti i corrispondenti mesi di congedo parentale.

Ricordiamo che il bonus per servizi di baby-sitting o asili nido, introdotto in via sperimentale dalla legge n. 92/2012 per il triennio 2013-2015 e successivamente prorogato anche per il biennio 2017-2018, consisteva in un contributo mensile di 600 euro, per un massimo di sei mesi, qualora la madre, lavoratrice dipendente, lavoratrice iscritta alla Gestione separata o autonoma, avesse rinunciato totalmente o parzialmente ai mesi di congedo parentale a lei spettanti, di 6 mesi o di 3 mesi. Per le lavoratrici part time il beneficio era riconosciuto in misura riproporzionata al ridotto orario di lavoro.

Congedo straordinario ai figli non conviventi al momento della domanda

Il congedo straordinario può essere fruito anche dal figlio che al momento della richiesta non conviva con il genitore da assistere, ma che instauri la convivenza successivamente, quando manchino altri familiari conviventi che si prendano cura del disabile.

L'INPS, con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, recepisce il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 232/2018, e fornisce indicazioni operative.

L'Istituto ricorda che l'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo per l'assistenza a familiari con disabilità grave, fissando un ordine di priorità degli aventi diritto che, partendo dal coniuge, si estende fino ai parenti e affini di terzo grado. Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza.

La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include tra i beneficiari, il figlio che, al momento della richiesta del congedo, non sia ancora convivente con il genitore, ma solo in caso "di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti" di tutti gli altri familiari, secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge.

Si precisa nella circolare che, ai fini della concessione del congedo, il figlio è tenuto a dichiarare nella domanda che provvederà a stabilire la convivenza con il familiare disabile entro l'inizio del periodo di congedo e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Pertanto, alla luce del principio esposto, uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile grave, ma che tale convivenza instauri dopo, potrà fruire del congedo secondo il seguente ordine di priorità: nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi", i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Infine, l'Istituto ricorda gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale e invita le proprie Sedi a riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Rivalutati gli assegni familiari e di maternità concessi dai Comuni

L'INPS, con la circolare n. 51 dell'11 aprile 2019, riporta per il 2019 la rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare e di quello di maternità, pari all'1,1%. Questi assegni sono concessi dai Comuni e pagati dall'INPS.

I nuovi importi sono i seguenti:

- l'assegno mensile per il nucleo familiare numeroso da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019 è pari, nella misura intera, a euro 144,42. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.745,26;
- l'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2019, è pari a euro 346,39 per cinque mensilità (euro 1.731,95). Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per le domande relative al medesimo anno, è pari a euro 17.330,01.

Si ricorda che l'assegno di maternità è un'agevolazione a carico dell'Amministrazione comunale di residenza che viene pagata dall'INPS, previa domanda da presentare al Comune entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia.

LAVORO

Assenza a visita di controllo: nuova funzionalità INPS per i datori di lavoro

L'INPS, con il messaggio n. 1270/2019, comunica che è disponibile sul proprio Portale, una nuova funzionalità finalizzata a fornire on line al datore di lavoro pubblico e privato l'esito delle valutazioni medico legali effettuate dall'Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore a seguito dell'assenza a visita di controllo.



- ◀ Si precisa nel messaggio, che quando vi sia assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia d'ufficio sia su richiesta del datore di lavoro, i lavoratori pubblici e quelli del settore privato non indennizzati dall'INPS, sono tenuti a presentare all'Istituto la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari.

L'Istituto, non erogando in questi casi alcuna prestazione della malattia, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell'assenza in occasione dell'accertamento disposto, mentre spetta al datore di lavoro la valutazione finale sulla giustificazione dell'assenza, sia per motivi sanitari sia, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi.

Vista la documentazione prodotta dal lavoratore, l'INPS competente annota le proprie valutazioni nell'apposito modello cartaceo, "Visita medica di controllo ambulatoriale", da consegnare direttamente al lavoratore, che è tenuto a darne copia al proprio datore di lavoro.

D'ora in avanti, avvalendosi della specifica funzionalità rilasciata dall'Istituto, la consegna del documento cartaceo da parte dei lavoratori viene meno e i datori di lavoro pubblici possono consultare on line gli esiti delle visite mediche di controllo effettuate su richiesta datoriale o disposte d'ufficio dall'Istituto.

La medesima procedura è anche messa a disposizione del datore di lavoro del settore privato che, in fase di richiesta di visita medica per i dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia dall'INPS, avesse chiesto la disamina degli atti giustificativi.

Pertanto, si ribadisce ancora una volta nel messaggio che l'ufficio medico legale dell'INPS è sempre tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell'assenza. La nuova funzionalità, infatti, comporta esclusivamente l'esonero dei lavoratori di consegnare copia del parere al proprio datore di lavoro.